



NORMATIVA CONTRATTUALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

SETTORI DEL TERZIARIO PRIVATO

Aggiornato a gennaio 2025

INTRODUZIONE

In questa raccolta vengono presentati i testi degli accordi sottoscritti dalle parti sociali che disciplinano la normativa riguardante l'Assistenza sanitaria Integrativa nei settori del Commercio, del Turismo e della Vigilanza Privata di Roma e Provincia, con riferimenti anche ai contratti nazionali, relativi all'assistenza sanitaria integrativa.

Il materiale è suddiviso per settori di attività e sarà nostra cura aggiornarlo ed integrarlo periodicamente; non ha la pretesa di essere esaustivo, ma ha il solo intento d'essere di veloce e pratica consultazione per chiarire gli aspetti contrattuali di una norma così vasta come quella dell'assistenza sanitaria integrativa.

3 SETTORE COMMERCIO

Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per aziende e dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi del territorio di Roma e Provinciapag. 4 (29 gennaio 2003)
CCNL terziario, distribuzione e servizi
Accordo di armonizzazione Fondo ESTpag. 10 (15 giugno 2007)
Rinnovo Cit Terziario di Roma e Provincia
CCNL Terziario
SETTORE TURISMO
Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per i dipendenti da aziende di settore del turismopag. 54 (17 dicembre 2004)
Accordo di armonizzazione Fondo FASTpag.57 (27 luglio 2007)
Accordo per il rinnovo del CIT Turismo del Laziopag. 59 (24 luglio 2009)
Contratto Collettivo Integrativo Territoriale di Lavoro per le imprese ed i dipendenti del settore turismo
Verbale di accordo integrativo al CIT turismo parte Alberghi
Verbale di accordo integrativo al CIT turismo parte Agenzie di viaggiopag.71 (23 marzo 2011)

73 SETTORE VIGILANZA PRIVATA

79 CIRCOLARE N.43
DEL MINISTERO DEL LAVORO



CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER AZIENDE E DIPENDENTI DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA

29 gennaio 2003

Il giorno 29 gennaio 2003, presso la sede dell'UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO

TRA

L'UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO, rappresentata dal Presidente Cesare Pambianchi con l'assistenza dei Consiglieri di Giunta, Sigg. Francesco Fabbi, Paolo Paolillo. Gabriele Valli, del Segretario Generale Marcello D'Alfonso e del Vice Segretario Generale Arnaldo Fiorenzoni

 \mathbf{E}

la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Corazzesi,
Roma - Lazio dalla Sig.ra Silvana Morini componente di Segreteria e dal
Sig. Giuseppe Mancini,

la FISASCAT - CISL rappresentata dal Presidente Amedeo Meniconi, Roma - Lazio rappresentata dal Presidente Amedeo Meniconi, dal Segretario Generale Rolando Sirni,

e dal Sig. Mario Marchetti,

la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigi Scardaone, Roma - Lazio dal Segretario Generale Aggiunto Bartolo Iozzia

e dalla Sig.ra Giuliana Baldini componente di Segreteria

VISTO

- Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
- Il Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
- Il Protocollo d'Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,

si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Roma e Provincia.

Articolo 1 Premessa...

Articolo 2 Sfera di applicazione

- Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nel territorio di Roma e Provincia.
- Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione nazionale e alternativamente territoriale o aziendale il presente contratto si applica a tutte le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale. Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo tra le parti interessate, aderire al presente contratto. Nelle aziende in cui può essere attivata la contrattazione integrativa aziendale, se ha già trovato applicazione il presente contratto, la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale non potrà essere presentata prima della scadenza del presente contratto.
- Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l'applicazione del presente Contratto,

definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto - legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 (). Pertanto si ritengono fondamentali per l'applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:

- Il versamento dei contributi previsti a favore dell'EBIT Roma dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali allegati al presente contratto;
- I contributi di assistenza contrattuale (contributo ASCOM e contributo CO.VE.L.CO.) di cui al disposto contrattuale vigente (art. 19 cit.), per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.

Nell'ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.

I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l'assunzione, l'accettazione da parte dei dipendenti di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso. Le aziende che decidessero di non aderire all'EBIT Roma, ferma restando la disposizione del CCNL che prevede la corresponsione delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all'EBIT Roma stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.

Articolo 4 Assistenza sanitaria integrativa

Le parti convengono di costituire la "Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa" a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e Provincia.

Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003.

Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a totale carico delle aziende, un'erogazione

complessiva pari a € 207,00 lordi in ragione d'anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta "Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa".

In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all'obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno.

Gli importi di cui sopra saranno versati a Sanimpresa "Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa" di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. 118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31 maggio successivo all'anno di competenza (es: entro il 31/05/2003 per l'anno 2002).

La Cassa è costituita ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di solidarietà).

Alla suddetta Cassa potranno aderire i lavoratori autonomi del settore, la cui contribuzione a loro carico sarà definita nello statuto e nel regolamento della Cassa medesima.

Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Qu.As. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Qu.As. stessa, le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.

Articolo 16 Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Territoriale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste e scade il 30 aprile 2006.

Il contratto stesso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI ROMA E PROVINCIA SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA 29 GENNAIO 2003.

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI Estratto Art. 92

2 luglio 2004

Art. 92 Assistenza sanitaria integrativa di categoria

Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del fondo stesso.

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.

A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 112, del presente contratto.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.

I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

E' dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15,00 euro ciascuna, ad ottobre 2004 e a luglio 2005.

Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.

All'avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti specifici accordi di armonizzazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE FONDO EST

15 giugno 2007

L'anno 2007, il giorno 15 del mese di giugno in Roma

TRA

CONFCOMMERCIO FILCAMS FISASCAT UILTUCS

SI È STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO:

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE

Le parti firmatarie del CCNL del 2 luglio 2004 e del Contratto Integrativo Territoriale di Roma e provincia del 29 gennaio 2003, riconoscono la reciproca autonomia di EST e SANIMPRESA.

La quota annua di contribuzione per dipendente per l'assistenza sanitaria integrativa, prevista dal Contratto Integrativo Territoriale di Roma e provincia del 29 gennaio 2003, è assorbita, fino a concorrenza, in quella di cui all'art. 92 del CCNL del 2 luglio 2004.

L'eccedenza acquisita, per effetto della presente armonizzazione prevista dal comma 9 del citato art. 92, carattere di ulteriore trattamento normativo obbligatorio in tema di assistenza sanitaria integrativa per le aziende di Roma e provincia ricomprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale.

L'intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall'attivazione delle necessarie procedure informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, all'Ente EST, il quale provvede a ristornare all'Ente Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.

I contenuti dell'assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data del 31.12.2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da EST.

Tra i due Enti, entro la stessa data, saranno definiti il sistema di rapporti con l'utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.

Gli Enti EST e Sanimpresa provvederanno, unitamente alle componenti territoriali delle OO.SS e della Confcommercio, a diffondere presso le imprese di Roma e provincia, ricomprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale adeguate notizie sulla obbligatorietà contrattuale di Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori prestazioni da questa fornite al fine di favorire la confluenza nel sistema qui definito.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del processo avviato e per discutere eventuali modifiche e sviluppi.

13

RINNOVO CIT TERZIARIO DI ROMA E PROVINCIA Protocollo d'Intesa

22 dicembre 2010

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal

Presidente Cesare Pambianchi

 \mathbf{E}

la FILCAMS - CGIL rappresentata

dal Segretario Generale Vittorio Pezzotti

e da Alessandra Pelliccia

la FISASCAT - CISL rappresentata

dal Segretario Generale Pietro Ianni

la UILTUCS - UIL rappresentata

dal Segretario Generale Bartolo Iozzia

PREMESSO CHE

- le Parti confermano la centralità delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione, e dei servizi per il mercato delle imprese, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione;
- le Parti confermano il ruolo della contrattazione integrativa territoriale, quale strumento catalizzatore delle esigenze di produttività e flessibilità delle aziende, nonché dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, di sviluppo dell'occupazione e del tessuto imprenditoriale e sociale;
- le Parti hanno convenuto, in specifici accordi sottoscritti nell'ultimo decennio di realizzare un sistema di relazioni sindacali coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore, addivenendo nel gennaio del 2003 alla sottoscrizione del Contratto Integrativo del Terziario di Roma e Provincia;
- le Parti firmatarie, comunque, intendono dar seguito a tale corso individuando un sistema di relazioni che possa mantenere i corretti e proficui rapporti finora intrattenuti, consolidare i sistemi di relazione e gestione degli istituti avviati

 bilateralità, assistenza sanitaria, mercato del lavoro, ecc. - e stabilire sistemi congiunturali di protezione delle aziende e dei dipendenti del settore, anche in un'ottica di futuro sviluppo;

CONSIDERATO CHE

- i dati sulla congiuntura economica di settore, sulle imprese e sull'occupazione non permettono di stabilire politiche contrattuali di lungo periodo,
- le Parti intendono comunque dar seguito alle azioni che sono disciplinate dalla contrattazione nazionale, in fase di rinnovo, in un contesto di certezza normativa e di congrua situazione economica del territorio di riferimento.
- Le Parti ritengono necessario proseguire nell'ambito delle richieste da parte sindacale di rinnovo del Contratto Integrativo del Terziario di Roma e Provincia, individuando, fin d'ora, alcuni temi prioritari di trattativa, così come definiti nel









- corso degli incontri di analisi della piattaforma di rinnovo presentata dalle OO.SS. nel mese di giugno 2006.
- Nel periodo intercorrente tra la firma della presente intesa e la definizione delle condizioni di rinnovo, le Parti intendono mantenere coerenti gli istituti contrattuali definiti nella contrattazione integrativa (apprendistato, assistenza sanitaria, conciliazioni ed arbitrato, ecc.) affinché possano essere correttamente fruiti dalle aziende e dai lavoratori rientrati nella sfera di applicazione della contrattazione medesima.
- Sono state emanate norme, regolamenti ed intese che vanno ad incidere sulla
 gestione degli istituti sopra indicati (quali: il D.M. 27.10.2009, l'Accordo del
 23.09.2009 sulla formazione in apprendistato, il D. Lgs. 81/2008 in materia di
 sicurezza sul lavoro ecc.).
- Tali interventi regolatori hanno inciso profondamente sull'operatività degli organismi paritetici istituiti.

ATTESO CHE

- Proprio il D.M. 27.10.2009, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha introdotto l'obbligo per le Casse e/o i Fondi di assistenza sanitaria integrativa, di destinare almeno il 20% delle risorse all'erogazione di prestazioni "di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio", al fine di mantenere, per le imprese, il diritto alla deducibilità della quota destinata all'assistenza sanitaria integrativa in favore dei loro dipendenti;
- la normativa ministeriale di cui sopra ha determinato per la Cassa un aumento delle prestazioni sanitarie che la stessa ha provveduto ad adeguare già dal 1 luglio 2010 attraverso l'integrazione del proprio Piano Sanitario, e ciò in linea con le disposizioni legislative emanate dal Ministero LSPS;





B

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
- 2. La futura contrattazione svilupperà temi di interesse settoriale quali: Mercato del lavoro, Produttività, tutela del mercato e della concorrenza, qualità dell'occupazione, sviluppo di strumenti alternativi alla risoluzione del rapporto di lavoro ed incentivi al mantenimento dell'occupazione e/o al reimpiego, sviluppo della bilateralità e recepimento delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- 3. È approvato, con decorrenza maggio 2011, l'adeguamento a € 252,00 lordi in ragione d'anno, considerato necessario da SANIMPRESA per la quota di adesione stabilita dall'art. 4 del Contratto Integrativo del 29 gennaio 2003.
- 4. La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente protocollo.
- 5. Il complesso dei servizi e delle prestazioni garantite da SANIMPRESA, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43, del 15.12.2010, è parte integrante del trattamento economico/normativo minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che deve essere garantito a tutte le tipologie di dipendenti. Pertanto, il quarto capoverso dell'art. 4 del Contratto Integrativo Territoriale del 29 gennaio 2003 dovrà essere modificato con l'intento di equiparare la contribuzione verso Sanimpresa ad un diritto contrattuale di natura retributiva in favore di ogni singolo dipendente, prevedendo, nello specifico, il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dalla Cassa in caso di datori di lavoro non aderenti. A tal fine il presente comma troverà applicazione sulla base dei risultati definiti dall'apposito tavolo di valutazione delle prestazioni della bilateralità, che si riunirà, auspicabilmente in sede congiunta con i settori del turismo e della vigilanza entro il 30 aprile 2011.



And the second second

\$

B

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del Terziario le Parti, ribadendo lo spirito programmatico e transitorio della presente intesa, concordano che quanto stabilito al punto 3 che precede sarà, comunque, considerato nell'ambito del costo di rinnovo del contratto integrativo territoriale del 29 gennaio 2003, unitamente alle materie evidenziate al punto 2.

Fermo restando quanto sopra, nell'ambito delle operazioni di contrasto agli effetti della situazione generale di crisi e nella traccia delle disposizioni previste dalla rinnovata contrattazione collettiva nazionale, le Parti confermano di avviare il tavolo di confronto per il rinnovo del contratto integrativo territoriale.

Roma 22/12/2010 Letto, confermato e sottoscritto

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL

CCNL TERZIARIO Accordo di rinnovo

26 febbraio 2011

CAPO II - WELFARE CONTRATTUALE

Art... Fondo Est (ex art. 95)

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D. Lgs. 02.09.1997 n. 314 e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dal 1º settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente contratto.

Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115 del presente contratto.

AMSAR PMY

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo **obbligatorio** a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.

Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo **obbligatorio** a carico dell'azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo **obbligatorio** a favore del Fondo è incrementato di 1,00 euro mensile a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo **obbligatorio** a favore del Fondo è incrementato di 1,00 euro mensile a carico del lavoratore.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad <u>euro 15,00</u> lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195.
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

AM F

6h 40

Mr S

È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.

<u>Dal 1 marzo 2011</u> la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

Il regolamento del Fondo potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/ economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10,00 euro e 7,00 euro, nonché la quota una

tantum di 30,00 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.

Cassa di Assistenza sanitaria integrativa "Sanimpresa" per Roma e Provincia

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza "Sanimpresa", costituita per Roma e Provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale dell'art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20 settembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. ... - Criteri guida (ex art. 7 - Criteri guida), è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall'azienda a "Sanimpresa" <u>incrementato di euro 5,00</u>, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195;
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da "Sanimpresa", sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti sociali.

Art Cassa Assistenza sanitaria "Qu.A.S." (ex art. 115)

A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria "Qu.A.S.", integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo <u>obbligatorio</u> a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.

AM GAGE

A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo **obbligatorio** a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo <u>obbligatorio</u> a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo **obbligatorio** da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo **obbligatorio** annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo **obbligatorio** annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile di importo pari ad <u>euro 35,00</u> lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 195;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

AM F

62 H J

Mr &

La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa.

Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.











Contratto Integrativo Territoriale per le Aziende e per i Dipendenti del Settore Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio

IPOTESI ACCORDO DI RINNOVO

Roma, 9 dicembre

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti; la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT – CISL Roma capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dalla Segretaria Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSA

In uno scenario caratterizzato dalla grande espansione del terziario di servizi e, al contempo, da profondi cambiamenti negli insediamenti della distribuzione, alla vigilia di un evento quale il Giubileo che, nella sua rilevanza globale, avrà una declinazione territoriale importantissima e determinante, fortemente condizionato da eventi internazionali, i nuovi sistemi produttivi e le nuove sfide legate al miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi offerti alla clientela/ai consumatori, imposte da un sistema sempre più competitivo, richiedono Relazioni Sindacali sempre più capaci di accompagnare e sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese.

Relazioni sindacali, quindi, come strumento di innovazione, di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del lavoro, delle professionalità, del contributo espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori e di crescita del sistema delle imprese che operano garantendo legalità e adeguate condizioni contrattuali, favorendo così la crescita della buona e stabile e dell'occupazione del territorio.

Anche il sistema della bilateralità vuole confermarsi, con questo accordo, uno strumento a servizio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, risultato di un sistema di relazioni sindacali, moderno, partecipativo ed efficace, caratterizzato da senso di responsabilità, da credibilità reciproca e atteggiamento propositivo nella ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con le direttive delineate dalla contrattazione nazionale.

Sarà necessario quindi un particolare impegno congiunto finalizzato a:

- promuovere la corretta ed integrale applicazione della contrattazione sottoscritta tra le parti le scelte contrattuali e verificare la loro efficacia e utilità;
- valorizzare la contrattazione di secondo livello nella sfida proposta dall'innovazione organizzativa e produttiva;
- evidenziare l'impegno contrattuale sui temi della Responsabilità sociale, della Parità di genere e della Conciliazione vita/lavoro;
- valorizzare l'investimento realizzato negli anni dalle Parti sociali in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, consolidando nelle imprese e per le lavoratrici e lavoratori una cultura che ha portato a continui miglioramenti della qualità del lavoro.

Inoltre, le Parti, in relazione alle tematiche affrontate nel corso del presente rinnovo contrattuale concordano di coinvolgere l'Osservatorio sul mercato del lavoro, istituito presso EBiT Lazio, per le attività di studio ed analisi sui temi della trasformazione digitale, dell'inclusione sociale e della parità di genere, al fine di sviluppare una

raccolta di esperienze aziendali per favorire iniziative a livello territoriale utili alla promozione e incentivazione di un'impresa sempre più inclusiva.

Articolo 1 Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS).

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31/12/2027; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva disdetta di una delle parti da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, anche in caso di disdetta, continuerà ad essere integralmente applicato fino a successivo rinnovo.

Le Parti si incontreranno nei sei mesi prima della scadenza per avviare le procedure di rinnovo del presente Contratto.

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti firmatarie il presente contratto possono, previo specifico accordo, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i contenuti della presente intesa, fatte salve le condizioni dì miglior favore.

Articolo 2 Relazioni Sindacali

Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attraverso il sistema articolato della bilateralità.

Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL TDS.

Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le Parti

sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento
e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia
sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione;

convengono di consolidare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Articolo 3 Bilateralità

Ferma restando l'autonomia che a ciascuna parte compete, le organizzazioni firmatarie del presente Contratto confermano la volontà di attivare e gestire, nell'ambito della bilateralità, tutti gli strumenti necessari a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese per favorire l'economia, la crescita e la stabilità di un'occupazione di qualità. Nei limiti delle risorse disponibili, l'EBiT Lazio finanzierà attività di formazione a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese, nonché prestazioni di welfare territoriale, riservate esclusivamente alle lavoratrici e lavoratori e alle imprese del territorio regionale che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Distribuzione servizi - Confcommercio, nonché la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il citato CCNL, ovvero, in assenza della stessa, la presente contrattazione territoriale.

Le Parti confermano che per le attività formative e di welfare promosse dall'EBiT lazio sarà garantita la pari opportunità di accesso e di trattamento.

Articolo 4 Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMPRESA

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo di armonizzazione tra Sanimpresa e il Fondo EST, il versamento da effettuare a SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025 è incrementato di euro 3,00 (tre/00) al mese, pari

complessivamente a euro 288,00 (duecentottantotto/00) per ragione d'anno.

Le maggiori entrate di cui Sanimpresa beneficerà, a fronte dell'aumento sopra previsto, saranno utilizzate per il mantenimento e il miglioramento dell'attuale piano sanitario, nel rispetto delle normative per l'iscrizione della cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute.

Articolo 5 Contratti week-end

Le Parti confermano la necessità di innovare i processi e rendere maggiormente produttiva l'attività aziendale, nonché permettere un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. Con tale presupposto, ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario per il part-time weekend, le Parti confermano, quale ulteriore strumento di supporto all'organizzazione del lavoro, le fattispecie di seguito elencate:

- A. le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
- B. con le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività.

Per le fattispecie sopra descritte e limitatamente alle prestazioni domenicali e/o festive, è prevista un'indennità giornaliera pari a euro 15,00 lordi utile al calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.

Le parti confermano che ai contratti di cui al presente articolo potranno accedere studenti e/o lavoratrici e lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro, giovani fino a 25 anni compiuti, nonché lavoratrici e lavoratori disoccupati e/o percettori di NASPI.

Articolo 6 Riduzione orario di lavoro

Le parti confermano che, in presenza di RSA/RSU, l'organizzazione del lavoro sarà oggetto di specifici confronti, allo scopo di contemperare al meglio le esigenze di

conciliazione dei tempi di vita/lavoro e le esigenze tecnico organizzative.

In assenza di RSA/RSU l'azienda organizzerà gli orari di lavoro perseguendo gli obiettivi sopra richiamati.

Nel quadro descritto - fatto salvo pertanto il confronto previsto al comma 1 del presente articolo - le aziende a cui si applica il presente contratto, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane, nell'ambito delle quali, in considerazione del minore volume di attività e delle conseguenti ridimensionate esigenze tecnico organizzative, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito ex art 158 CCNL, in coincidenza con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza le aziende riconosceranno, a quelle lavoratrici e ai lavoratori che li abbiano esauriti, **12 ore** di permesso l'anno, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma di flessibilità oraria di cui al presente articolo. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto alle lavoratrici e lavoratori il periodo di applicazione del presente articolo con un preavviso di almeno 30 giorni.

La comunicazione sarà inviata negli stessi termini all'EBiT Lazio, ai fini del monitoraggio dell'utilizzo di tale istituto da parte dei firmatari il presente Contratto.

Articolo 7 Premio di produttività

Fermo restando che il premio di produttività si fonda sul principio di riconoscere e incentivare il contributo delle aziende locali alla crescita economica del territorio, durante la validità del presente Contratto, le parti si impegnano ad avviare un'analisi approfondita sulla possibilità di introdurre un premio territoriale, basato su specifici indicatori volti a misurare la produttività del lavoro delle aziende nel territorio di riferimento.

Le parti concordano che attraverso l'adozione di parametri chiari e condivisi che misurino l'efficienza, la competitività e la produttività del lavoro, si possa costruire un sistema equo di riconoscimento premiante, capace di valorizzare il contributo dei lavoratori al sistema produttivo territoriale e l'impegno delle imprese verso il miglioramento continuo e l'innovazione. Tale premio rafforzerebbe anche il legame tra produttività e benessere collettivo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio

ACCORDO TERRITORIALE

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti; la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS-CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSO CHE

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 185, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e100 del TUIR;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 2015, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2015 (in avviso nella G.U. dell4 maggio 2016 n. 112), ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per le lavoratrici ed i lavoratori del settore privato;
- i benefici fiscali connessi a erogazione di premi od incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;
- la normativa ha confermato l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 3.000,00 annui, per le lavoratrici ed i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 80.000,00; il suddetto limite di agevolazione fiscale può crescere fino ad € 4.000,00, qualora le aziende implementino sistemi e modalità concrete di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed
 efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'aumento della produzione
 o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della
 qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione
 dell'orario di lavoro non straordinario;

tutto ciò premesso le parti nel condividere

 la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;
 C. la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire dei servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici ed universali e tali da rappresentare una opportunità, per ogni singolo lavoratore, ad optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;

con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, le parti definiscono i seguenti criteri oggettivi, alternativi di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio:
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale:
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
 del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/
 lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la
 conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;
- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

COINVOLGIMENTO PARITETICO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 3.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente le lavoratrici ed i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratrici e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie:
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

TRATTAMENTO FISCALE SPECIALE DEI PREMI DI PRODUZIONE EROGATI IN DENARO

Le erogazioni economiche, riconosciute alle lavoratrici ed ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. Detto beneficio si applica ai premi di risultato erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 ed alle erogazioni che si riferiscono a premi di risultato ovvero di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro riferiti all'anno 2015, nel presupposto che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

IPOTESI DI EROGAZIONE SOSTITUTIVA DEI PREMI DI PRODUZIONE MEDIANTE SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale alle lavoratrici e ai lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che, i premi di produttività potranno essere riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c. I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede ed alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari.

PROCEDURE DI APPLICABILITÀ

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo che ad esso si richiamano, fermo restando, per le aziende, l'obbligo di comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it¹.

Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende

1 Nel caso del presente accordo territoriale, il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito) evidenziando all'atto della compilazione del modulo, alla Sezione 2, la tipologia di contratto "territoriale".

che applicano il CCNL del Terziario - Confcommercio, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale. A tal fine, le aziende dovranno notificare alle organizzazioni datoriali firmatarie cui aderiscono ed all'Ente Bilaterale Terziario del Lazio, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo (All. 1 - "comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla produttività").

Le organizzazioni datoriali firmatarie dichiarano e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore delle stesse, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.

Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti, i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui all'All. 1 anche alle OOSS territoriali e alle RSA/RSU, ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio territoriale competente, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di indicare i criteri di misurazione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Nell'eventualità in cui l'erogazione di premi di risultato e/o partecipazione agli utili, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, sia relativa al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Accordo nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge 11

dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Il presente accordo è applicabile a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

Le agevolazioni fiscali saranno applicate nei confronti:

- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale nella Regione Lazio, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Regione Lazio, informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;
- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale in altre provincie, occupati presso altre unità produttive o operative informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici, lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio

Vilus III

Spettabile
Confcommercio Roma
EBiT Lazio
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro
Via Marco e Marcelliano, 45
00147 Roma
sindacale@confcommercioroma.it
Fax: 06 68437227
Spettabile
EBiT Lazio
Ente Bilaterale Terziario del Lazio
Piazza Mazzini, 27
00195 Roma
info@ebitlazio.it
Fax: 06 68437227
Fax: 06 68210405

OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione

La sottoscritta azienda	
con sede legale nel Comune di	
via/p.za	
C.F./PartitaIVA	n° posiz.INPS
n° posiz	z.INAIL
esercente l'attività di	
ed occupante n lavoratori, Referente az	
fax/, tel/,	

COMUNICA

l'applicazione della detassazione degli istituti salariali contenuti nell'Accordo Territoriale di Roma e Provincia del 5 maggio 2014, sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. dei lavoratori - Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso L'Azienda dichiara:

A) Competenza Territoriale.

- o di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- o di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia

B) Per le aziende multilocalizzate:

o di estendere i contenuti dell'accordo Territoriale di Roma e Provincia nelle sedi e/o unità operative/produttive site al di fuori del territorio di Roma e Provincia.

C) Rispetto delle normative

- o di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art.40, Sezione 3°, CCNL Terziario);
- o di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- o di applicare la contrattazione di secondo livello.

[Selezionare la voce a [] aziendale		Terziario di Roma e Provincia;
o di versare i con	ntributi obbligatori in favore de	ell'Assistenza Sanitaria
[Selezionare la voce a	pplicata in Azienda]	
[]Fondo EST	[]SANIMPRESA	[]Altro
		(specificare)

D) Indicatori di produttività

Selezionare uno o più indicatori individuati nel sistema incentivante aziendale.

- o incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi su base annua;
- o incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- o riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- o riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- o riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- o riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- o adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart

- working/lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- o incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;
- o riduzione dei tempi di commessa;
- o riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- o riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

E)	Ulteriori dichiarazi			
			1ì//	
	T)	imbro e firma d	ell'azienda)	
GDP Si au	nula di consenso al trat R Regolamento UE 201 torizza Confcommercio re i dati forniti per gli ad	. 6-679 Roma e l'EBiT	Lazio e le costituenti	
	T)	 ïmbro e firma d	lì// ell'azienda)	dB-
			Jeon	
			V	

ACCORDO SULLA STAGIONALITÀ PERL'UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE NELLE AZIENDE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti; la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS-CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT – CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSO CHE

- la legge 9 agosto 2018, n. 96, pur riformando profondamente l'istituto del contratto a termine, non è intervenuta sulle specificità normative riconosciute alle attività stagionali ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- le Parti riconoscono che le esigenze delle moderne attività economiche del settore di riferimento non possono essere pienamente soddisfatte dall'elenco delle attività stagionali individuate dall'allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 riconosce ai contratti
 collettivi la possibilità di individuare ulteriori ipotesi che, pur non rientrando nelle
 attività previste dall'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7
 ottobre 1963, n. 1525, consentono di beneficiare del medesimo regime normativo
 riservato alle attività stagionali;
- l'art.75, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione
 e dei Servizi (CCNL TDS), così come integrato con l'accordo di rinnovo del
 CCNL del 22 marzo 2024, consente alle Organizzazioni territoriali aderenti alle
 parti stipulanti il suddetto CCNL di individuare località a prevalente vocazione
 turistica con le connesse attività e relativi periodi;
- il giorno 17 aprile 2019, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno sottoscritto un verbale d'intesa con il quale si riconferma la validità e piena applicabilità del sopra citato articolo 75 del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'articolo in questione, per il superamento dell'obbligo di causale, proroga e rinnovi;
- le Parti riconoscono che le attività localizzate nel Comune di Roma e in determinati comuni della Provincia, così come individuate nel presente verbale di accordo, sono caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali;
- le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.75 del CCNL TDS nonché quanto definito in sede dì intesa nazionale il 17 aprile 2019;
- le Parti condividono l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dalle lavoratrici e lavoratori nel corso dei precedenti rapporti di lavoro, nonché quella di investire sull'accrescimento delle loro competenze;

e considerato che

- il tessuto economico di riferimento del presente accordo mostra ancora oggi una scarsa dinamicità in termini di ripresa dei volumi dell'attività economica, nonché una persistente difficoltà nel creare occupazione;
- è responsabilità delle Parti stipulanti il presente accordo quella di offrire soluzioni su temi quali l'incentivazione, l'inserimento e reinserimento al lavoro, lo sviluppo dì percorsi di apprendimento in grado di rispondere e di anticipare i fabbisogni delle imprese e dei territori, la possibilità di acquisire e incrementare competenze durante tutta la vita lavorativa, la flessibilizzazione concordata degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro, nonché la ricerca di modalità di sviluppo della produttività.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue

Articolo 1 Disposizioni riguardanti le località a prevalente vocazione turistica

- 1. Ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e dunque integranti i requisiti di cui all'art.75 del CCNL TDS richiamato, i seguenti comuni della Provincia di Roma situati nei territori del litorale, dei Castelli e dei laghi, e specificatamente: Civitavecchia, Prato del Mare, Santa Marinella, Santa Severa, Furbara, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Palo Laziale, Marina di San Nicola, Passoscuro, Bocca di Leone di Mare, Fregene, Focene, Fiumicino, Campo Ascolano, Pomezia, Tor San Lorenzo, Marina di Ardea, Colle Romito, Lavinio, Anzio, Nettuno, Ciampino, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Lariano, Rocca di Papa, Marino, Grottaferrata, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi, Albano Laziale, Tivoli, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Lungolago.
- 2. I contratti a tempo determinato stipulati nel periodo maggio-ottobre, nell'ambito delle attività operanti nelle località sopra individuate afferenti alla sfera di applicazione del CCNL TDS, integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2015.

Art.1 bis

- 1. In aggiunta ai comuni sopra specificati, le organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno individuare, tramite apposito accordo, ulteriori località a prevalente vocazione turistica nonché i periodi di stagionalità.
- L'accordo dovrà essere depositato presso l'EBIT Lazio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Articolo 2 Disposizioni riguardanti il Comune e la Provincia di Roma

- 3. Per il Comune di Roma e per tutti i comuni della Provincia non elencati all'articolo 1 del presente accordo si individuano le seguenti attività, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL TDS, caratterizzate da fatturati con andamento assimilabile a quello di attività stagionali:
- a. attività commerciali ubicate nel I e X Municipio;
- b. attività commerciali ubicate anche all'interno di centri commerciali o outlet;
- c. musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
- d. giardini zoologici e oasi naturali;
- e. negozi di giocattoli;
- f. parcheggi e autorimesse;
- g. attività di noleggio di veicoli a motore e non;
- h servizi di bus turistici
- 4. Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ai sensi del D. Lgs 81/2015, alle attività/località di cui al presente articolo limitatamente ai contratti a termine con decorrenza e scadenza comprese nei periodi che seguono:
- dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell'anno successivo per le attività di cui ai punti a), c), d), f), g) eh) del comma 1 presente articolo:
- dal 1º luglio al 15 agosto e dal 1º dicembre al 15 febbraio per le attività di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo;
- dal 1° dicembre al 15 gennaio per le attività di cui al punto e) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Diritto di Precedenza

- 1. Fermo restando il diritto di precedenza delle lavoratrici e lavoratori stagionali già previsto dall'articolo 23, comma 3, del Decreto legislativo 2015, n. 81, le lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del presente accordo che abbiano raggiunto il limite massimo dei 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
- 2. Il diritto di precedenza di cui al presente articolo può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Analoga comunicazione deve essere inviata all'EBiT Lazio al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4. Le parti s'incontreranno entro il primo anno di vigenza del presente accordo per analizzare le comunicazioni di cui al punto 2 del presente articolo ed al fine di valutarne i criteri di applicazione.

Articolo 4 Modalità di fruizione del beneficio normativo

- Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente Accordo territoriale e inviarne copia all'EBIT Lazio al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto;
- 2. Il presente accordo si applica alle imprese che:
 - non rientrino nel campo di applicazione dell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ss.mm.ii.;
 - siano associate ad Associazione di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Roma, applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i

- dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e FILCAMS- CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs;
- non utilizzino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi di cui all'art.2 comma 2 del presente accordo.

Articolo 5 Procedura di applicabilità

- 1. Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL TDS e rientrano nella sfera di applicazione del medesimo CCNL, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. A tal fine, le aziende dovranno notificare alla Confcommercio Roma e a EBIT Lazio, attraverso l'Allegato 1 del presente accordo, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo.
- 2. Le Parti convengono che le aziende operanti in territori e attività non esplicitamente citati negli articoli 1 e 2 del presente Accordo potranno inoltrare all'Ebit Lazio specifica istanza affinché le parti sottoscrittrici il presente accordo ne valutino l'estensione normativa.
- 3. La Confcommercio Roma dichiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.
- 4. Le aziende comunicheranno alle lavoratrici e lavoratori l'applicazione del presente accordo.
- 5. Nelle aziende, ove siano costituite RSA/RSU, l'applicazione del presente accordo è subordinata alla ratifica delle rappresentanze sindacali da comunicarsi all'azienda entro 5 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine e in assenza di ratifica, l'azienda e/o le RSA/RSU chiederanno l'attivazione dì un confronto, da esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede di Confcommercio Roma con l'assistenza delle parti sottoscrittrici il presente accordo.

Articolo6 Validità e sfera di applicazione

- Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.
- Le agevolazioni normative saranno applicate nei confronti delle lavoratrici e lavoratori dipendenti da datori di lavoro con unità produttive o operative situate nei territori sopra individuati.
- 3. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
- 4. Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi intervengano a modificare la presente disciplina, la stessa si intenderà automaticamente adeguata.
- 5. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici e lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio

Filcams CGIL

Must D

Uiltucs

ALLEGATO 1

Spettabile
Confcommercio Roma
EBiT Lazio
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro
Via Marco e Marcelliano, 45
00147Roma
sindacale@confcommercioroma.it
Fax: 06 68437227
Spettabile
EBiT Lazio
Ente Bilaterale Terziario del Lazio
Piazza Mazzini, 27
00195 Roma
info@ebitlazio.it
Fax: 06 682104-05

OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a Termine nelle aziende di Roma e Provincia

La sottoscritta azienda	
con sede legale nel Comune di	
via/p.za	
C.F./PartitaIVA	
n° posiz.INAIL	
esercente l'attività di	
ed occupante n lavoratori, Referente aziendale	
fax, tel, e-mail e-mail	

COMUNICA

l'applicazione della disciplina contenuta nell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a termine nelle aziende di Roma e Provincia sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori - Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs.

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso L'Azienda dichiara:

- A) Competenza Territoriale.
 - o di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
 - o di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia
- B) Rispetto delle normative

- o di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art.257 CCNL DTS);
- o di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- o di applicare la contrattazione di secondo livello.

[Selezionare la voce [] aziendale	applicata in Azienda]	el Terziario di Roma e Provincia;	
[] aziciidale	[] territoriale de	ci iciziano di Roma e i fovincia,	
o di versare i co	ontributi obbligatori in favore o	dell'Assistenza Sanitaria	
[Selezionare la voce	applicata in Azienda]		
[]Fondo EST	[]SANIMPRESA	[]Altro	
C) Ulteriori di	chiarazioni e/o comunicazio	ni	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(Timbro e firma dell'az		
	(
	-	ersonali - D.lgs 196/2003 ssmmii	
GDPR Regolament		1	
Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti			
		i//	
	(Timbro e firma dell'az		
^	7	V .	
el 1		* pul	
V		M	



CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI SETTORE DEL TURISMO

17 dicembre 2004

In data 17 dicembre 2004, in Roma

TRA LE DELEGAZIONI DI:

URART - A.P.R.A. - FIPE - S.I.B. - FIAVET

 \mathbf{E}

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL di Roma e del Lazio.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ALBERGHI

Le parti si danno atto di aver posto in essere un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori d'albergo sin dal precedente contratto integrativo del 1996 prevedendo nel successivo accordo del 20/06/2001 una specifica erogazione di € 25,82 ad oggi non esatta.

Ricorrono ora le condizioni per l'operatività dell'assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori dipendenti del comparto alberghiero da attuarsi mediante l'iscrizione ad apposito fondo degli stessi con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nonché gli apprendisti che abbiano maturato più di un anno di anzianità di servizio in organico al 31 maggio di ogni anno e mediante il versamento di una quota per ciascun lavoratore annua di € 207,00 comprensiva degli € 25,82 prevista dall'accordo 2001.

La copertura assicurativa in favore degli iscritti decorrerà dal 1° luglio 2005. Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versata al Fondo di assistenza, a totale carico dei datori di lavoro che in tal modo assolvono compiutamente e definitivamente ad ogni obbligo in argomento, un importo lordo di euro 207,00 per ogni iscritto.

Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione dell'anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 dicembre 2004.

- 1. Le parti ai fini della individuazione dell'ente erogatore della copertura assicurativa di cui al presente articolo, concordano di aderire a "SANIMPRESA", ente "no profit" della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia. L'adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.
- 2. Il primo versamento da effettuare entro il 31 dicembre 2004, deve essere inteso quale quota di prima iscrizione del lavoratore, necessaria al fine di costituire i fondi iniziali ed essenziali all'avviamento del funzionamento dell'assistenza. Il versamento da effettuare entro il 31 maggio 2005, deve essere inteso quale pagamento del premio per la copertura assicurativa nel periodo 1 luglio 2005/30 giugno 2006, e così per gli anni a seguire (il versamento entro il 31 maggio 2006 vale per la copertura 1 luglio 2006/30 giugno 2007, ecc.).
 L'iscrizione dei Lavoratori all'ente individuato dal CIT, ed il pagamento dei contributi a tale ente rientra in un organico sistema assicurativo su base mutualistica.
- 3. Al fine di poter rendere operativa l'assistenza per gli aventi diritto, le Aziende forniranno entro il 31 marzo 2005 gli elenchi del personale alle loro dipendenze.
- 4. In caso di mancato versamento da parte dell'azienda, i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.
- 5. Le Parti convengono di individuare nel Regolamento di Sanimpresa lo strumento con il quale prevedere l'ingresso nel sistema di Assistenza Sanitaria Integrativa

dei lavoratori autonomi del comparto alberghiero, ovvero dei titolari delle piccole e medie imprese del comparto occupati nelle aziende, nonché degli eventuali quadri e/o dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l'adesione a Sanimpresa quale ulteriore copertura oltre a quelle già contrattualmente definite per tali categorie di lavoratori.

10 dicembre 2004

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE FONDO FAST

27 luglio 2007

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE NEL SETTORE TURISMO

FEDERALBERGHI e FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, parti firmatarie del CCNL Turismo 19 luglio 2003

 \mathbf{E}

FEDERALBERGHI Roma e le Federazioni di Roma e del Lazio di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, parti firmatarie del Contratto Integrativo territoriale 17 dicembre 2004

avendo condiviso l'esigenza di armonizzare le rispettive discipline contrattuali concernenti l'assistenza sanitaria integrativa e complementare,

riconoscono la reciproca autonomia dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) e della Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio (Sanimpresa) e concordano quanto segue.

La quota annua di contribuzione per dipendente per l'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'articolo 19 del Contratto Integrativo Territoriale 17 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è assorbita, fino a concorrenza, in quella di cui all'articolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

L'eccedenza acquisita, per effetto della presente armonizzazione, carattere di ulteriore trattamento economico normativo in tema di assistenza sanitaria integrativa dovuto

dalle aziende di Roma e provincia comprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale.

L'intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall'attivazione delle necessarie procedure tecnico informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, al Fondo FAST, il quale provvederà a ristornare a Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.

Con decorrenza dall'inizio del periodo contributivo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009, il sistema di riscossione unitario qui definito sarà applicato anche alle imprese attualmente iscritte a Sanimpresa.

I contenuti dell'assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da FAST. Tra i due Enti, entro la stessa data, saranno definiti il sistema di rapporti con l'utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.



ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CITTURISMO DEL LAZIO

24 Luglio 2009

SETTORE ALBERGHI: FEDERALBERGHI ROMA/LAZIO

Articolo 10 (Assistenza Sanitaria Integrativa - Provincia di Roma)

Le Parti si danno preliminarmente atto di aver posto in essere, attraverso l'adesione a SANIMPRESA (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del Lazio), un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori del comparto alberghiero particolarmente apprezzato per quantità e qualità di prestazioni offerte.

Le Parti registrano inoltre con soddisfazione come sia giunta a compimento - con beneficio per tutto il sistema - la fase tecnico-operativa relativa all'accordo di armonizzazione tra la stessa SANIMPRESA e la Cassa di assistenza sanitaria Integrativa di livello nazionale (FAST), previsto dal CCNL Turismo del 27 luglio 2007 e che si intende qui integralmente riportato.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che dalla data in cui, per disposto contrattuale di livello territoriale, è stata resa effettivamente operativa tale assistenza sanitaria integrativa per il comparto alberghiero (1 luglio 2005) ad oggi, si è registrata una notevole implementazione della gamma di prestazioni sanitarie offerte agli iscritti nonché un progressivo ampliamento del campo di azione.

In considerazione di quanto sopra esposto e con l'obiettivo di consentire l'ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto alberghiero sempre più rispondente alle necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente

fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.

Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire un'omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA - sia in termini economici che di tempistica e di erogazione - concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d'ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato quantum economico versato a titolo di adeguamento costituisce condizione necessaria ai fini dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto alberghiero.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA - nonché quello relativo alla quota di adesione una tantum a FAST concordata in sede di armonizzazione fra i due sistemi, nazionale e territoriale, di assistenza integrativa - quale costo contrattuale della parte speciale alberghi di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.

Le Parti ribadiscono altresì quanto già specificato nel precedente rinnovo del CIT del Lazio ovvero che in caso di mancato versamento da parte dell'azienda, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che ogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.

Da ultimo le Parti, nell'ambito del sistema armonizzato FAST/SANIMPRESA, si danno atto che la contrattazione di 1° livello potrebbe incrementare sia i servizi (nomenclatore) che i costi degli stessi e pertanto condividono la necessità di rendere armonici in modo consequenziale i servizi della parte territoriale (SANIMPRESA).

Judy 14

AGENZIE DI VIAGGIO - FIAVET LAZIO

DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 04/12/2009

Articolo ... Assistenza Sanitaria

Le parti prendono atto con soddisfazione del processo di armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza Sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti.

In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l'adesione della FIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al "quantum" fissato nel paragrafo successivo del presente articolo.

Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla stessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa.

Le parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario garantire omogeneità di contributo alla Cassa fra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull'opportunità di far coincidere il "quantum" economico relativo alla quota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il "quantum" previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto.

Inoltre, in considerazione del particolare momento di mercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, unitamente a Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rateizzazioni, posticipi di versamento, ecc.

TITOLO IV - PARTE SPECIALE STABILIMENTI BALNEARI

DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 03/12/2009

Articolo ... Assistenza Sanitaria Integrativa

Operatività dell'Assistenza Sanitaria Integrativa per adesione a SANIMPRESA. L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall'emanazione della sopra citata delibera.

Garl Men.

John Jampur Journey Jo

DICHIARAZIONE A VERBALE - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le parti, dandosi reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA nella parte speciale stabilimenti balneari, convengono che qualora si realizzasse l'ipotesi contemplata nel terzo paragrafo dell'articolo ... (Assistenza Sanitaria Integrativa), le stesse si rincontreranno al fine di trovare idonee soluzioni atte a preservare gli equilibri di natura economica raggiunti con il presente rinnovo contrattuale.

TITOLO V - PARTE SPECIALE TURISMO ALL'ARIA APERTA

Articolo 13 (Assistenza Sanitaria Integrativa)

Operatività dell'Assistenza Sanitaria Integrativa per adesione a SANIMPRESA. L'iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell'ambito della stessa stagione.

Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell'esercizio, tali modifiche/dovranno essere recepite all'interno dell'articolato contrattuale entro e nonoltre trenta giorni dall'emanazione della sopra citata delibera.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale turismo all'aria aperta di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale. In caso di mancato versamento da parte dell'azienda, peraltro, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.

And the state of t

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER LE IMPRESE ED I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO Parte Speciale Aziende Pubblici Servizi

FIPE Confcommercio Roma Confcommercio Roma

Filcams CGIL di Roma e del Lazio Fisascat CISL di Roma e del Lazio Uiltucs Uil di Roma e del Lazio

Accordo 19 Maggio 2010

TITOLO V - ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 8 (SANIMPRESA)

In riferimento alla dichiarazione congiunta del 13/07/2005, le Parti confermano che ora ricorrono le condizioni per l'operatività dell'Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, quelli compresi a tempo parziale nonché degli apprendisti del comparto PP.EE.

Le Parti, ai fini dell'individuazione dell'Ente erogatore della copertura assicurativa, di cui al presente articolo, concordano di aderire a "SANIMPRESA", "Ente no profit" della Cassa Assistenza Sanitaria Integrativa, costituita per i dipendenti del settore del Terziario e della Distribuzione e dei Servizi, del Turismo e della Vigilanza privata. L'adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 502/1992, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.

La quota di competenza di SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente, così come sopra indicato, decorre dal 1 giugno 2010 ed è pari a € 207,00 in ragione d'anno e potrà essere corrisposta anche in quote mensili di pari importo (€ 17,25).

Nella vigenza dell'Accordo di Armonizzazione fra il Fondo EST e SANIMPRESA, le suddette quote mensili, sono comprensive della quota prevista dal CCNL Turismo in favore del Fondo EST.

Le modalità di versamento, sono indicate nell'Accordo di Armonizzazione sottoscritto tra le Parti sociali e nell'Accordo di Incasso sottoscritto tra Fondo EST e SANIMPRESA e, in mancanza, dal regolamento SANIMPRESA.

Le Parti convengono di individuare, nel regolamento di SANIMPRESA, lo strumento con il quale prevedere l'ingresso del sistema di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori autonomi del comparto PP.EE., ovvero dei titolari delle Piccole e Medie Imprese occupati nell'azienda nonché degli eventuali quadri e/o dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l'adesione a SANIMPRESA, quale ulteriore copertura oltre a quella già contrattualmente definita per la categoria dei lavoratori.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, è richiesta l'iscrizione a SANIMPRESA limitatamente al periodo di vigenza del contratto di lavoro sempre con pagamento della quota mensile.

In considerazione di quanto sopra esposto e con l'obiettivo di consentire l'ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto Pubblici Esercizi sempre più rispondente alla necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.

Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire un'omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA - sia in termini economici che di tempistica di erogazione - concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d'ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato economico versato a titolo di adeguamento, costituisce condizione necessaria ai fini dell'effettiva insorgenza dell'obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto Pubblici Esercizi.

Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l'onere relativo all'adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale Pubblici Esercizi che costituisce parte integrante e rilevante ed inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte generale che speciale.

In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all'obbligo di cui ai precedenti commi, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del denaro.

A Kun

H B

TITOLO VI - VIGENZA E SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 9 (Decorrenza e Durata)

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2009 e sarà valido sino al 31 dicembre 2011.

Articolo 10 (Sfera di applicazione)

Il presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro nelle sue parti normativa ed economica ha validità nell'ambito della Provincia di Roma.

In forza di quanto sopra, le OO.SS. dichiarano che, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto territoriale o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti, non potrà avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. A tal fine, le Parti rappresentanti le altre Province della Regione Lazio, dovranno richiedere alle Parti contrattuali sottoscrittrici la presente intesa apposito incontro.

TITOLO V - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

Le Parti di danno atto che, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, il presente CIT, sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime materie sopra disciplinate.

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AL CIT TURISMO Parte Alberghi

22 marzo 2011

In data 22 marzo 2011 presso la sede della Federalberghi di Roma si sono incontrate

Per la FEDERALBERGHI ROMA il Presidente Giuseppe Roscioli,

il Direttore Tommaso Tanzilli

e il Vice Direttore Gianluca De Gaetano

Per la FILCAMS CGIL il Segretario Generale Vittorio Pezzotti

Per la FISASCAT CISL il Segretario Generale Pietro Ianni

Per la UILTUCS UIL il Segretario Generale Bartolo Iozzia

a seguito della nota inoltrata dalle OO.SS. a Federalberghi Roma in data 18 marzo u.s. con la quale le stesse hanno comunicato a quest'ultima la sottoscrizione, in data 22 dicembre 2010, di un Protocollo d'intesa nel comparto terziario che ha determinato, con decorrenza maggio 2011, l'adeguamento a € 252,00 della quota annua da versare a Sanimpresa da parte delle Aziende di quel comparto.

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO LE PARTI

tenuto conto della sopraccitata comunicazione delle OO.SS.;

tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, del CIT Turismo del Lazio del 24 luglio 2009, in base alle quali le Parti stesse hanno concordato sulla necessità di far coincidere la decorrenza dell'adeguamento della quota annua

da versare a Sanimpresa da parte delle aziende del comparto alberghiero (aumento di euro 45,00) con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente le stessa Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario);

CONCORDANO

sull'adeguamento ad € 252,00, con decorrenza maggio 2011, della quota annua da versare a Sanimpresa da parte delle aziende del comparto alberghiero.

La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente verbale.

0.1

Per la FEDERALBERGHI ROMA (1000 COLOUL FORTER MAINTENANCE DE LA FEDERALBERGHI ROMA (1000 COLOUL FORTER MAINTENANCE DE LA FEDERALBERGHI ROMA)	
Per la FILCAMS CGIL	
Per la FISASCAT CISL	
Per la UILTUCS UIL 3 Te 20 2	

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AL CIT TURISMO Parte Agenzie di viaggio

23 marzo 2011

Il giorno 23 marzo 2011 presso la sede della FIAVET Roma e Lazio, si sono incontrati:

per la FIAVET Roma e Lazio, il Presidente Dott. Andrea Costanzo;

per la FILCAMS CGIL, il Segretario Generale Vittorio Pezzotti;

per la FISASCAT CISL, il Segretario Generale Pietro Ianni;

per la UILTUCS UIL, il Segretario Generale Bartolo Iozzia

nel comunicare l'avvenuto adeguamento della quasi totalità dei settori rappresentati nella Cassa Sanitaria (SANIMPRESA) che ha determinato, con decorrenza maggio 2011, l'elevazione a € 252,00 della quota annua da versare alla predetta Cassa Sanitaria da parte delle Aziende di quei comparti.

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO LE PARTI

tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 3 e 4, del CIT Turismo del Lazio del 24 luglio 2009, in base al quale le Parti stesse hanno concordato sulla necessità di far coincidere la decorrenza dell'adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA da parte delle Aziende del comparto Agenzie di Viaggio (aumento € 45,00) con la decorrenza di un eventuale adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la stessa Cassa Sanitaria (nello specifico quella del Terziario).

CONCORDANO

sull'adeguamento ad € 252,00, con decorrenza maggio 2011, della quota annua da versare a SANIMPRESA da parte delle Aziende del comparto Agenzie di Viaggio. La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente verbale.

(

Per la FIAVET Roma Lazio
Per la FILCAMS CGIL
Per la FISASCAT CISL
Per la UILTUCS UIL ATTORIS



CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER AZIENDE E DIPENDENTI DELLA VIGILANZA PRIVATA DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA

16 luglio 2004

In data 16 luglio 2004, in Roma

TRA LE DELEGAZIONI TERRITORIALI DI

- Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, ANIVIP, rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Comm. Cosimo Racco, dai Responsabili di Area Dott. Sergio Giuliodori e Gilberto Pascucci;
- Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA, rappresentata dai Sigg.ri Avv. Claudio Moro;
- Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, FEDERVIGILANZA, rappresentata dal Presidente Nazionale, Cav. Gian Luca Neri, dal Segretario Nazionale, Sig. Raffaele Lauletta;
- Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, UNIV, rappresentata dal Vice Presidente Vicario, Sig. Salvatore Di Gangi e dal Segretario Generale, Avv. Luigi Gabriele

 \mathbf{E}

- Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS -CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Luigi Corazzesi, Segretario Generale Roma e Lazio, Miriam Broglia, componente della Segreteria, Riccardo Virgili e Giuseppe Mancini, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, FISASCAT - CISL, rappresentata dal Presidente Regionale Roma e Lazio, Amedeo Meniconi, dal Segretario Generale Rolando Sirni, dal Segretario

- Regionale, Sig. Mauro Brinati, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi, UILTUCS UIL, rappresentata dal Sig. Luigi Scardaone, Segretario Generale Roma e Lazio, Marcello Gregorio, Segretario Regionale, e da Sergio Ariodante dell'Ufficio Sindacale, assistiti da una delegazione dei Lavoratori

VISTO

- Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
- L'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata dell'8 gennaio 2002;

SI È STIPULATO

il presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro per le Aziende - comunque costituite e i Dipendenti del settore della Vigilanza Privata, a valere per il territorio di Roma e provincia (qui di seguito "CIT"), composto da sette Titoli e venticinque Articoli, letti, approvati e sottoscritti.

Articolo 1 Premessa...

TITOLO VII - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Articolo 24 Validità e sfera di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Territoriale, che si compone di 7 titoli e 25 Articoli e che è stato stipulato ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, costituisce un complesso unitario, inscindibile, novativo, migliorativo e sostitutivo, ad ogni effetto contrattuale e di legge, di ogni altra pattuizione collettiva, con conclusione dei trattamenti espressamente derivanti da accordi sindacali aziendali.

Esso si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato tra Istituti di Vigilanza Privata e loro dipendenti nel territorio di Roma e Provincia.

Al fine di impedire disguidi interpretativi, si dichiara che quanto convenuto con il presente contratto attua il superamento, in via definitiva e migliorativa, delle specifiche problematiche aziendali e territoriali e, omogeneizzando i trattamenti in atto, altresì uniforma ed armonizza gli stessi con le previsioni contrattuali del CCNL di categoria dell'8 gennaio 2002.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui al CCNL dell'8 gennaio 2002 e successivamente modifiche ed integrazioni.

Articolo 25 Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dall'1 maggio 2004, fatte salve le diverse decorrenze in esso specificatamente previste, ed avrà validità fino al 30 aprile 2008 e comunque fino al suo rinnovo.

TITOLO II - TUTELE ASSICURATIVE

Articolo 5 Assistenza sanitaria integrativa

Le parti convengono di istituire l'assistenza sanitaria integrativa a favore dei Lavoratori dipendenti da Istituti e/o Aziende di Vigilanza Privata di Roma e Provincia. Le iscrizioni dei Lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CIT (purché soddisfino i requisiti specificati al comma successivo) avverranno a cura delle aziende entro il 30 agosto 2004.

Hanno diritto all'iscrizione:

A. i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno;

B. i lavoratori con contratto a tempo determinato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno; e che abbiano maturato a detta data dodici mesi di anzianità aziendale complessiva (anche in più rapporti).

La copertura assicurativa in favore degli iscritti opererà a partire dal 1 novembre 2004 e poi per gli anni successivi con decorrenza 31 maggio.

Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versato al fondo di assistenza, a totale carico dei datori di lavoro, un importo lordo di € 207,00 per ogni iscritto.

Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione dell'anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 ottobre.

In caso di mancato versamento da parte di un'azienda, i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà i trattamenti sia informa diretta che indiretta.

DICHIARAZIONE A VERBALE


Le parti, ai fini dell'individuazione dell'ente erogatore della copertura assicurativa di cui al presente articolo, concordano di aderire a "Sanimpresa", "ente no profit" della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia, riservandosi di valutare successivamente altre soluzioni.

L'adesione a Sanimpresa, essendo tale ente costituito ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.

TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA VIGILANZA PRIVATA DI ROMA E PROVINCIA, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA 16/07/05 E DEPOSITATO DALLE STESSE PARTI, IN DATA 25 OTTOBRE 2005, PRESSO LA DPL DI ROMA.



Circolare n.43 del 15/12/2010



Partenza - Roma, 15/12/2010 Prot.04 / UL / 0006380 / P

Alla Direzione Generale per l'attività ispettiva

Alla Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro

Alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Alla Direzione Generale per le politiche previdenziali

Alla Direzione Generale per le politiche per l'orientamento e la formazione

Alla Direzione Generale del mercato del lavoro

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

All'INPS - Direzione Generale

All'INAIL - Direzione Generale

All'ENPALS - Direzione Generale

All'INPDAP - Direzione Generale

LORO SEDI

e, *p*.*c*.

Alle Presidenze o Segreterie Generali di:

CGIL CIDA

fax 06/8476411 fax 06/97605109

CISL CONFEDIRMIT fax 06/8473314 fax 06/77204826

UIL CUQ

fax 06/4753295 fax 011/5612042

UGL CIU-UNIONQUADRI

fax 06/3201944 fax 06/3225558

CISAL CONFAIL

 $fax \ 06/3212521$ $fax \ 02/29525692 - 06/44700197$

COPAGRI ASSOLAVORO fax 06/42027007; 06/42391397 fax 06/32500942

LEGA COOPERATIVE CONFEDERTECNICA

fax 06/84439370 fax 06/32500386

CONFCOOPERATIVE CONFPROFESSIONI fax 06/68134236 fax 06/54229876

UNCI USAE

fax 06/39375080 fax 06/4819080

AGCI ALLEANZA LAVORO

fax 06/58327210 fax 06/32500942

UNICOOP ACRI

fax 06/44249995 fax 06/68184269

CONFSAL CONFARTIGIANATO

fax 06/5818218 fax 06/70454320

SINPA CNA

fax 02/89540460 fax 06/44249511

 CONFINDUSTRIA
 CASARTIGIANI

 fax 06/5923713
 fax 06/5755036

CONFCOMMERCIO CLAAI

fax 06/5898148 fax 06/6877580

CONFESERCENTI CONFAGRICOLTURA

fax 06/4746886 fax 06/68806908

CONFAPI COLDIRETTI *fax 06/6780930 fax 06/4742993*

ABI CIA

fax 06/6767457-313 fax 06/3204924

ANIA CIPA

fax 06/3227135 fax 055/350418

CONFSERVIZI Consiglio nazionale dell'ordine dei

fax 06/47865250-1 consulenti del lavoro

fax 06/5408282

CONFETRA *fax 06/8415576*

LORO SEDI

Oggetto: versamento contributi enti bilaterali

Con la presente circolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali. Ciò in relazione a numerose istanze di interpello ex articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 – due pervenute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, una da Confartigianato e CNA, una da Confapi – a cui si dà risposta cumulativa e unitaria attraverso questa nota interpretativa.

Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato - a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito all'interpretazione dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) - nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all'ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto al riconoscimento del prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. E' il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore dell'artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.

In questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro fra l'impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare – ex articoli 3 e 36 della Costituzione – una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maurizio Sacconi

Cullu (m. Marw)

NORMATIVA CONTRATTUALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Settori del Terziario Privato

Volume aggiornato a gennaio 2025

Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito www.sanimpresa.it alla sezione: Normativa - Regolamento e contratti







Commercio

Turismo

Vigilanza Privata



SEDE

Via Enrico Tazzoli, 6 - int. 11 (Piazza Mazzini) 00195 Roma **Tel.** 06.37511714 - **Fax** 06.37500617

ISCRIZIONI ON LINE SU

www.sanimpresa.it

CONTATTI ON LINE

www.sanimpresa.it - info@sanimpresa.it